

ATTO DEL GOVERNO N. 9 – “SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECANTE REGOLAMENTO IN MATERIA DI PROROGA DEL BLOCCO DELLA CONTRATTAZIONE E DEGLI AUTOMATISMI STIPENDIALI PER I PUBBLICI DIPENDENTI”- CONTRIBUTO A SEGUITO AUDIZIONE DEL SIN.PRE.F. ALLA I COMMISSIONE PERMANENTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA “AFFARI COSTITUZIONALI” DEL 23 MAGGIO 2013

1) Proroga al 2014 del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti

In proposito, il SIN.PRE.F. condivide le osservazioni critiche formulate dalle organizzazioni sindacali rappresentative dei pubblici dipendenti evidenziando come l’ingiustificata compressione del trattamento economico del personale al servizio delle PP.AA. provochi gravi ripercussioni sia per i singoli lavoratori (con conseguenze anche sui relativi trattamenti pensionistici dovuti al meccanismo di calcolo contributivo) sia, in termini di rappresentatività, per le organizzazioni sindacali.

2) Riconoscimento ai soli fini giuridici delle promozioni nel triennio 2011-2013 (le c.d. promozioni bianche)

Il decreto-legge n. 78/2010 ha previsto - all’art. 9 comma 21 – la limitazione ai soli effetti giuridici delle progressioni in carriera nel triennio 2011-2013, ora per effetto del regolamento in esame anche nel 2014, senza alcuna possibilità di recupero del trattamento economico “congelato”.

In applicazione di quest’ultima norma, ben 92 viceprefetti aggiunti promossi alla qualifica di viceprefetto con decorrenza 1.1.2011 e 1.1.2012 hanno ottenuto l’attribuzione della qualifica superiore a fini esclusivamente giuridici senza la corresponsione del relativo trattamento economico. Analogamente avverrebbe per i promossi nel 2013 e 2014. Si tratta evidentemente di un danno economico molto rilevante (per quelli promossi nel 2011, la perdita è di tre anni – che potrebbero diventare quattro) non solo ai fini retributivi ma anche pensionistici in ragione del regime contributivo e del fatto che questo congelamento non è sterilizzato ai predetti ultimi fini.

Tale disposizione presenta chiari profili di incostituzionalità, denunciati con evidenza dal T.A.R. Lazio che, con ordinanza n. 218 del 16 giugno 2012 ha rimesso all’esame della Corte Costituzionale l’art. 9, comma 21 del D. L. n. 78/2010 nella parte in cui, per il triennio 2011 – 2013, nega efficacia economica a qualsiasi progressione di carriera.

La predetta ordinanza – resa nell’ambito di un giudizio avente ad oggetto le progressioni in carriera del personale appartenente alla carriera diplomatica – oltre a evidenziare una serie di censure della disposizione impugnata che la pongono in contrasto con gli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione (laddove ai medesimi dipendenti, a parità di qualifica e con mansioni corrispondenti, vengono attribuiti trattamenti economici differenti in relazione all’anno in cui la relativa qualifica è stata ad essi attribuita), sottolinea come il risparmio di spesa per l’Erario consegua all’imposizione di una prestazione patrimoniale con cui viene trattenuta una parte dei compensi maturati con la promozione e che sono corrisposti agli altri colleghi di pari qualifica.

Ciò comporta, in sostanza, l’istituzione di un tributo anomalo in contrasto con gli articoli 2, 3 e 53 della Costituzione per violazione del principio di capacità contributiva (poiché il sacrificio è richiesto non in relazione ad uno specifico indice di ricchezza ma al dato, economicamente insignificante, del momento in cui la qualifica è stata acquisita) e del principio di progressività,

senza dimenticare che il tributo colpisce solo una parte dei dipendenti che hanno raggiunto una determinata qualifica, e, comunque, soltanto i redditi dei pubblici dipendenti, senza invece gravare, a parità capacità contributiva, su analoghe categorie di lavoratori, o di redditi.

Le considerazioni sopra esposte risultano ancor più evidenti dall'esame della sentenza n. 223/2012 della Corte Costituzionale che – nel dichiarare l'illegittimità costituzionale della disposizione del D.L. n. 78/2010 nella parte in cui disponeva che, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013, i trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche, superiori a 90.000 euro lordi annui, fossero ridotti del 5 per cento per la parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché del 10 per cento per la parte eccedente 150.000 euro (il c.d. contributo di solidarietà) – ha precisato come la misura censurata avesse carattere sostanzialmente di imposizione tributaria gravante solamente a carico dei pubblici dipendenti, con un'arbitraria e ingiustificata violazione del principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione.

Essa, infatti, pur qualificandosi formalmente come una riduzione del trattamento economico corrisposto ai dipendenti pubblici, integra in sostanza un prelievo tributario, atteso che: a) è stata stabilita in via autoritativa una decurtazione patrimoniale, senza che rilevi la volontà – in ordine all'*an*, al *quantum*, al *quando* ed al *quomodo* – di chi la subisce; b) le risorse rese disponibili dalla «riduzione» del trattamento economico sono acquisite al bilancio dello Stato; c) sussiste il collegamento del prelievo con la pubblica spesa; d) il presupposto economicamente rilevante in relazione al quale è previsto il prelievo è il complessivo reddito di lavoro (conseguito dal dipendente pubblico nel periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2013).

Per i motivi suesposti, quindi, appare evidente come le disposizioni in esame – che prorogano al 2014 la limitazione ai soli effetti giuridici delle progressioni in carriera – si inseriscono in quel genere di contributi *cd. una tantum* posti a carico di alcuni determinati soggetti di diritto già oggetto di censure da parte della giurisprudenza costituzionale poiché integranti un'imposta speciale ingiustificatamente e arbitrariamente posta a carico esclusivo di alcune categorie di dipendenti pubblici, in violazione, tra l'altro, degli articoli 2, 3, 36 e 53 della Costituzione.

I consistenti dubbi di costituzionalità, già acclarati, dovrebbero escludere la riproposizione della proroga per l'anno 2014 delle disposizioni riguardanti le promozioni a soli fini giuridici.

CONCLUSIVAMENTE, SI PROPONE DI:

- Come richiesto anche dalle altre organizzazioni sindacali, escludere la proroga per l'anno 2014 del blocco della contrattazione per i pubblici dipendenti;
- Coerentemente con i dubbi di legittimità costituzionale sollevati dalla giurisprudenza e accolti dalla Consulta, escludere la proroga per l'anno 2014 della norma che limita ai soli effetti giuridici le progressioni in carriera.